



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE**
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 4910

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni agli artt. 142 e 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.5298 ,in data 27 ottobre 2011, con il quale la soc. Kria s.r.l.,con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo denominato "T-EXSPEED v.2.0" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa;

VISTA la richiesta in data 25 ottobre 2013,successivamente integrata,con la quale la soc. Kria s.r.l. ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0" ad una versione per le riprese frontali con oscuramento automatico del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione ai limiti di velocità,per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del Codice della Strada, e per l'utilizzo dell' obiettivo per la telecamera a colori panoramica mod. Schneider Kreuznach Cinegon 1.4/12-0906 in alternativa all'obiettivo denominato mod. Schneider Kreuznach Xenoplan 1.4/17, quando il dispositivo è utilizzato come documentatore fotografico delle infrazioni all'art.146;

VISTO il parere n.20/14, reso nella adunanza del 31 luglio 2014,pervenuto a questo Ufficio in data 22 settembre 2014, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all' estensione dell'approvazione del dispositivo T-EXSPEED 2.0;

D E C R E T A

Art.1. E' estesa l'approvazione del dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0" per il rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa, prodotto dalla soc. Kria s.r.l., con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), alla versione con ripresa frontale con oscuramento automatico del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione ai limiti di velocità,per l'accertamento delle violazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del C.d.S., e per l'utilizzo dell' obiettivo per la telecamera panoramica mod. Schneider Kreuznach Cinegon 1.4/12-0906 da utilizzare, ove richiesto, in alternativa all'obiettivo denominato mod. Schneider Kreuznach Xenoplan 1.4/17.

Art.2. Restano valide le seguenti prescrizioni riportate nel decreto dirigenziale n.5298 del 27 ottobre 2011:le due funzioni possibili(mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa ed eccesso di velocità) dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale;in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale di Installazione ed Uso Unità di Ripresa.

Art.3. Il dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0" è approvato anche per l'accertamento delle violazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992, e dovrà essere utilizzato nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater dell'art.201 del decreto legislativo n.285/1992.L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di installazione ed Uso Unità di Ripresa.

Art.4. Le Amministrazioni che utilizzano il dispositivo come documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.5. Il dispositivo denominato "T- EXSPEED V.2.0", come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.6. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo "T- EXSPEED V.2.0" come misuratore di velocità sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di installazione ed uso dell'unità di ripresa, almeno con cadenza annuale.

Art.7. L'approvazione del dispositivo "T- EXSPEED V.2.0" come misuratore di velocità ha validità ventennale a partire dal 27 ottobre 2011 data di emissione del decreto n. 5298.

Art.8. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione ed uso dell'unità di ripresa, nella versione allegata alla domanda di estensione della ditta Kria.

Art.9. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale n.5298 del 27 ottobre 2011, e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

16.10.2014

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)



Prefettura di Vicenza

Prot. n. 2237/2016 Area III
All. uno

Vicenza, data di protocollo

e, p.c.

Al Sig. Sindaco del Comune di
VICENZA

Al Sig. Presidente
dell'Amministrazione Provinciale di
VICENZA

Al Sig. Questore di
VICENZA

Al Sig. Comandante Provinciale
dei Carabinieri di
VICENZA

Al Sig. Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza di
VICENZA

Al Sig. Comandante della
Sezione Polizia Stradale di
VICENZA

Al Sig. Coordinatore Provinciale del
Corpo Forestale dello Stato di
VICENZA

Al Comando Polizia Locale di
VICENZA

OGGETTO: Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito con modifiche dalla Legge 1 agosto 2002, n. 168 recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale".

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette copia del decreto prefettizio numero 33319 in data 9.5.2016, emesso a norma e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121 convertito con modifiche dalla L. 1 agosto 2002, n. 168.

Con l'occasione si richiama il contenuto della nota n. 16/4446 Rep.220.5, redatta il 18.4.2016 dal Comando Sezione Polizia Stradale di Vicenza, per l'adozione degli eventuali provvedimenti relativi alla viabilità urbana.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Marchesiello)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 3, comma 2 D.Lgs 39 del 1993).
Prefettura - UTG di Vicenza Contrà Gazzolle 6/10 - Tel 0444 338411 - <http://www.prefettura.it/vicenza>
- PEC protocollo.prefvi@pec.interno.it

Prefettura Vicenza - Area III - Sistema sanzionatorio amm.vo - Prot. Uscita N.0034727 del 12/05/2016



Il Prefetto della Provincia di Vicenza

Fasc.n. 2237/2016 Area III

RICHIAMATI i decreti prefettizi n. 40-G/2002 Area IV Dep., datati 5.11.2002, 9.7.2003 e 27.8.2003, con i quali sono state individuate alcune strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, ovvero singoli tratti di esse, nei quali, secondo i parametri e le finalità di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche dalla Legge 1 agosto 2002, n. 168, non è possibile il fermo di un veicolo in condizioni di sicurezza;

VISTA la documentata istanza, con la quale il Comando Polizia Locale di Vicenza ha chiesto l'inclusione, fra le strade e i tratti stradali individuati alla stregua dei parametri e per le finalità sopra menzionate, del tratto di Viale Aldo Moro, ricadente in ambito extraurbano del Comune di Vicenza, che si sviluppa dallo svincolo con Strada Cà Balbi e la rotatoria con Strada di Bertesina.

VISTO il parere del Comando Sezione Polizia Stradale di Vicenza espresso con nota n. 16/4446 Rep.220.5 del 18.4.2016;

RITENUTO di procedere all'individuazione del sopramenzionato tratto di Viale Aldo Moro, in Comune di Vicenza, quale tratto di strada nel quale non è possibile il fermo di un veicolo in condizioni di sicurezza, secondo i parametri e per le finalità di cui alla suspecificata normativa;

DECRETA

in aggiunta alle strade ed ai tratti di strada indicati negli elenchi di cui ai precedenti richiamati provvedimenti n. 40-G/2002 Area IV Dep. del 5.11.2002, 9.7.2003 e 27.8.2003, il sottospecificato tratto di strada.

Viale Aldo Moro, del Comune di Vicenza, che si sviluppa dallo svincolo con Strada Cà Balbi e la rotatoria con Strada di Bertesina

è individuato quale tratto di strada nel quale non è possibile il fermo di un veicolo secondo i parametri e per le finalità di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. 20.6.2002 n.121, convertito con modifiche dalla Legge 1.8.2002, n. 168.

Vicenza, data di protocollo

IL PREFETTO
(Soldà)



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE**
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Prot. n° 5072

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni agli artt. 142 e 146 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.5298 ,in data 27 ottobre 2011, con il quale la soc. Kria s.r.l.,con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), ha ottenuto l'approvazione di un dispositivo denominato "T-EXSPEED v.2.0" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa;

VISTO il decreto dirigenziale n.4910,in data 16 ottobre 2014, con il quale è stata concessa alla soc. Kria s.r.l. l'estensione di approvazione del dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0" ad una versione per le riprese frontali con oscuramento automatico del lunotto anteriore dei veicoli in infrazione ai limiti di velocità,per le applicazioni ricadenti nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'art.146 del Codice della Strada, e per l'utilizzo dell' obiettivo per la telecamera a colori panoramica mod. Schneider Kreuznach Cinegon 1.4/12-0906 in alternativa all'obiettivo denominato mod. Schneider Kreuznach Xenoplan 1.4/17, quando il dispositivo è utilizzato come documentatore fotografico delle infrazioni all'art.146;

VISTA la richiesta in data 10 settembre 2014, con la quale la soc. Kria s.r.l. ha chiesto un'ulteriore estensione del sistema ad una versione nella quale è sostituito per obsolescenza il servo-motore mod. HS56HB con il modello HS65HB, prodotti entrambi dalla soc. Hitec e l'oscillatore al quarzo IQXO-22 della IQD Frequency Products, con il modello 5H8ET-4.000 prodotto dalla soc. MERCURY;

CONSIDERATO che le modifiche apportate,così come dichiarato dalla soc. Kria s.r.l., e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato, essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

Art.1. L'approvazione del dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0", rilasciata con decreto dirigenziale n 5298,in data 27 ottobre 2011, prodotto dalla soc. Kria s.r.l., con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), estesa con decreto dirigenziale n.4910, in data 16 ottobre 2014, è ulteriormente estesa alla versione con il nuovo servo motore mod. HS65HB della soc. Hitec e con l'oscillatore al quarzo modello 5H8ET-4.000 prodotto dalla soc. MERCURY.

Art.2. Restano valide le prescrizioni riportate negli articoli 2,3,4,5,6,7 e 8 del decreto dirigenziale n.4910 del 16 ottobre 2014.

Art.3. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto dirigenziale n.5298 del 27 ottobre 2011, del decreto n. 4910 del 16 ottobre 2014 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

27.10.2014

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 5298

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 2 febbraio 2011, successivamente integrata, presentata dalla soc. Kria s.r.l., con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo denominato "T-EXSPEED v.2.0" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e media, per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa e guida contromano;

VISTO il parere n.60/11, reso nella adunanza del 16 giugno 2011, trasmesso a questo Ufficio in data 12 settembre 2011, con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo limitatamente alle funzioni di rilevatore della velocità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa, con la prescrizione che l'uso congiunto del sistema per il rilevamento delle infrazioni di passaggio con semaforo rosso e contestuali infrazioni ai limiti di velocità, benché ammesso dalle norme in vigore, in un novero di casi estremamente limitato, non sia comunque opportuno, in quanto potrebbe indurre a comportamenti di guida non coerenti con la ratio delle disposizioni in materia di sicurezza stradale;

CONSIDERATO che per la funzione di rilevamento della velocità istantanea era stata richiesta anche la possibilità di operare riprese frontali del veicolo in infrazione con oscuramento in automatico della parte del veicolo in cui sono visibili gli occupanti per garantire la tutela della riservatezza, ma che tale possibilità non è risultata sufficientemente documentata e che per poterla autorizzare, secondo quanto espresso dal richiamato voto n.60/11, debba essere svolta positivamente una preliminare idonea sperimentazione, anche per validare la corretta lettura delle targhe anteriori dei veicoli;

D E C R E T A

Art.1. E' approvato il sistema denominato "T-EXSPEED V.2.0" limitatamente alle funzioni di rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa prodotto dalla soc. Kria s.r.l., con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), con le seguenti prescrizioni: le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate; le riprese dei veicoli in infrazione devono essere limitate alla parte posteriore degli stessi veicoli; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale di uso e installazione.

Art.2. Il dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0", quale documentatore di infrazioni alle intersezioni semaforizzate, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica;

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.4. Il dispositivo denominato “T- EXSPEED V.2.0”, come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “T- EXSPEED V.2.0” come misuratore di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di installazione ed uso dell’unità di ripresa, almeno con cadenza annuale.

Art.6. L’approvazione del dispositivo “T- EXSPEED V.2.0” come misuratore di velocità ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto.

Art.7. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione ed uso dell’unità di ripresa, nella versione allegata alla domanda di approvazione della ditta Kria.

Art.8. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

27.10.2011

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)